

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 settembre 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini, Amendola, Arlotti, Lattuca, Quartapelle Procopio, Sereni, Tidei, Albanella, Bazoli, Carocci, Carra, Coppola, Crivellari, D'Incecco, Fossati, Gadda, Ghizzoni, Gozi, Marchi, Miotto, Mongiello, Rampi, Rosato, Scalfarotto, Spadoni, Tullo e Valeria Valente; Marazziti, Scotto, Brunetta, Parrini, Gianluca Pini, Manlio Di Stefano, Locatelli, Airaudo, Alberti, Artini, Balduzzi, Barbanti, Basilio, Beni, Paolo Bernini, Boccadutri, Franco Bordo, Brescia, Buttiglione, Catalano, Corda, Costantino, De Lorenzis, Di Battista, Di Salvo, Duranti, Fava, Fitzgerald Nissoli, Fossati, Fratoianni, Grande, Lacquaniti, Marcon, Melilla, Palazzotto, Patriarca, Pesco, Piazzoni, Pilozzi, Realacci, Rizzo, Santerini, Sberna, Scagliusi, Schirò Planeta, Sibilìa, Sorial, Tacconi, Vargiu, Vecchio e Zan; del Governo:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE